

**COMUNE DI PEIO
PROVINCIA DI TRENTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE**

(approvato con deliberazione consiliare Numero 62 di data 23.12.2003)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Santini

IL SINDACO
Alberto Rigo

INDICE

Capo I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Canoni per la concessione dei posteggi

Capo II - Mercati

Articolo 4 - Tipologie di posteggio

Articolo 5 - Individuazione dei mercati

Articolo 6 - Istituzione ed ampliamento dei mercati

Articolo 7 - Istituzione di mercati temporanei

Articolo 8 - Spostamento della data di svolgimento di un mercato

Articolo 9 - Orario dei mercati

Articolo 10 - Spostamento e soppressione dei mercati

Capo III - Assegnazione dei posteggi nei mercati

Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi nei mercati

Articolo 12 - Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati

Articolo 13 - Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

Articolo 14 - Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati temporanei

Articolo 15 - Modalità di gestione delle graduatorie

Articolo 16 - Sospensione o revoca dei posteggi

Capo IV - Posteggi isolati

Articolo 17 - Individuazione posteggi isolati. Orario .

Articolo 18 - Individuazione posteggi isolati temporanei.

Articolo 19 - Criteri di assegnazione posteggi isolati.

Capo V - Commercio itinerante

Articolo 20 - Modalità di esercizio . Aree vietate.

Articolo 21 - Orario

Capo VI - Disciplina del mercato

Articolo 22 - Servizio di pulizia del mercato

Articolo 23 - Vendita di sostanze alimentari

Articolo 24 - Esposizione dei prezzi

Articolo 25 - Sanzioni

Capo VII - Disposizioni finali

Articolo 26 - Validità delle autorizzazioni e delle graduatorie vigenti

Articolo 27 - Richiami normativi

Articolo 28 - Entrata in vigore

Appendice:

Norme sui procedimenti

Allegati :

n. 1 - Mercato di Servizio stagionale di Cogolo

n. 2 - Mercato di Servizio stagionale di Peio Fonti

n. 3 - Mercato di Servizio annuale di Cogolo

n. 4 - Mercato Saltuario - Fiera di Cogolo del 18 settembre

Planimetrie

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Peio, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge Provinciale 8 maggio 2000, N. 4, nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 18.12.2000 N. 32-50 / Leg., nonché degli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche approvati dalla Giunta Provinciale di Trento con delibera N. 3202 dd. 30.11.2001 e ss.mm. ed integrazioni.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - a) Commercio su aree pubbliche: la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, ovvero presso il domicilio dei consumatori;
 - b) Aree pubbliche: strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) Posteggio: parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;
 - d) Somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianto o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
 - e) Mercato periodico: la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio il commercio in aree pubbliche; i mercati periodici sono distinti in:
 - mercati di servizio: quelli esistenti al fine di corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante, non soddisfatte dalla rete commerciale locale, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, per promuovere la valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici di località a vocazione turistica o per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani;
 - mercati specializzati: finalizzati alla promozione e vendita di particolari prodotti **artigianali** o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione.
 - f) Mercati saltuari: mercati (comunemente detti "fiere" che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;
 - g) Mercati temporanei: mercati che possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le Sagra o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico o simili;

- h) Posteggi isolati: posteggi, utilizzati con frequenza periodica, assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno;
- i) Posteggi isolati temporanei: posteggi che possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico o simili;
- j) Commercio itinerante: commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati, e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo;
- k) società di persone: le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese;
- l) domicilio dei consumatori: non solo la privata dimora dei consumatori, ma anche i locali di lavoro o di studio o i locali nei quali si trovino per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, o di consumo di alimenti e bevande.

Articolo 3

Canoni per la concessione dei posteggi

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge, i canoni per la concessione dei posteggi di mercato e dei posteggi isolati sono aggiornati tenendo conto:
 - dell'aumento dei prezzi al consumo rilevato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento e registrato successivamente all'ultimo adeguamento;
 - delle eventuali infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato o per i posteggi isolati, quali allacciamenti elettrici, idrici e fognari, nonché delle modalità per lo smaltimento dei rifiuti, per l'allestimento dei servizi igienici e di altri eventuali servizi .
2. I canoni per la concessione dei posteggi saranno determinati con apposito atto, successivo all'approvazione del presente Regolamento, e determinati secondo gli importi a metro quadrato.
3. Il canone di cui al precedente comma 2. è computato in base alla porzione di area risultante dall'atto di concessione ed è riscosso dal Comune, nella stessa giornata di effettuazione del mercato, da personale incaricato dall'amministrazione comunale, sia quando trattasi di mercato saltuario o temporaneo o comunque di sostituzione temporanea ("spunta"), sia per i mercati periodici.
4. L'abbandono anticipato del posteggio, anche per cause di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone.

Capo II - Mercati

Articolo 4

Tipologie di posteggio

1. Le tipologie di posteggio per i mercati comunali sono le seguenti:

- a) generi alimentari (quali formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria, rosticceria);
 - b) generi non alimentari (compresi i prodotti dell'abbigliamento, le pelletterie e le calzature);
3. Nell'ambito del mercato saltuario sono previsti posteggi volti a garantire al mercato stesso un servizio di somministrazione di prodotti alimentari e bevande, come da allegato 4 al presente regolamento.

Articolo 5

Individuazione dei mercati

- 1. In relazione alle definizioni dell'articolo 2 e sulla base delle loro caratteristiche, i mercati che si svolgono attualmente sul territorio comunale vengono riclassificati come descritto negli allegati 1,2,3,4 al presente regolamento, con l'aggiunta di N. 1 posteggio per la vendita di generi alimentari per il mercato di servizio N. 1 stagionale di Cogolo, di mq. 20, da assegnare attingendo alla apposita graduatoria.
- 2. Nei predetti allegati sono stabiliti anche il numero di posteggi, le relative tipologie e gli orari di effettuazione.
- 3. Al presente regolamento sono allegate altresì le planimetrie delle aree destinate ai mercati, con la dislocazione dei relativi posteggi.

Articolo 6

Istituzione ed ampliamento dei mercati

- 1. All'eventuale istituzione di nuovi mercati ed all'ampliamento di quelli esistenti si provvede mediante aggiornamento della presente disciplina e dei relativi allegati, nel rispetto degli indirizzi provinciali vigenti.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 dovrà essere acquisito il preventivo parere delle associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Articolo 7

Istituzione di mercati temporanei

- 1. L'istituzione di mercati temporanei, in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente o in collegamento con manifestazioni straordinarie, è disposta dal Sindaco con propria ordinanza, che dovrà precisare l'area, il numero e l'eventuale tipologia dei posteggi ammessi a tali mercati.
- 2. Qualora le domande di partecipazione ai mercati temporanei risultassero in numero superiore ai posteggi prestabiliti, esse saranno accolte in ordine cronologico di presentazione; in caso di ulteriore parità, sarà effettuato un sorteggio.

Articolo 8

Spostamento della data di svolgimento di un mercato

1. La data di effettuazione di un mercato può essere variata:
 - a) in via temporanea, per motivi contingenti o per esigenze straordinarie, dal Sindaco;
 - b) in via definitiva, esclusivamente su richiesta motivata di almeno due terzi degli operatori, dal Consiglio comunale.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Sindaco stabilisce il giorno di effettivo svolgimento con apposito provvedimento che deve essere adottata con ragionevole anticipo, che deve essere comunicata tempestivamente alle associazioni di categoria ed ai quotidiani locali e che deve essere esposta all'albo fino alla vigilia del giorno di effettivo svolgimento del mercato.

Articolo 9

Orario dei mercati

1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di apertura e di chiusura stabilita per ciascun mercato negli Allegati 1,2,3 e 4 alla presente disciplina.
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di provata forza maggiore (intemperie, condizioni di salute personale, di familiari, ecc.) preventivamente autorizzati dal personale preposto alla vigilanza.
3. Per ogni mercato possono essere nominati due rappresentanti degli operatori cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana e all'Amministrazione comunale l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato. I rappresentanti sono eletti a maggioranza semplice dai titolari di concessione del mercato.

Articolo 10

Spostamento e soppressione dei mercati

1. Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può avvenire in via provvisoria o definitiva, per ragioni di interesse pubblico o su richiesta motivata presentata da almeno i due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata.
2. Lo spostamento di sede in via definitiva può essere disposto dal Consiglio comunale, con provvedimento motivato da fatti e situazioni oggettive sopravvenute successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione, per motivi di pubblico interesse, quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico e la tutela della sicurezza pubblica. Lo spostamento non può essere disposto al solo scopo di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori esercenti su aree private.
3. Lo spostamento di sede in via temporanea può essere disposto con provvedimento motivato del Sindaco, per motivi contingenti di interesse pubblico, quali la sicurezza pubblica o l'indisponibilità dell'area per l'esecuzione di lavori, e in quest'ultimo caso deve

avvenire previa verifica e con l'adozione delle misure necessarie a ridurre i tempi di esecuzione dei lavori stessi.

4. Salvo casi di spostamenti urgenti e imprevedibili, motivati da ragioni di sicurezza e ordine pubblico, lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato viene disposto dal Sindaco previa acquisizione del parere non vincolante delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche.
5. Lo spostamento dei mercati esistenti in via definitiva o temporanea viene tempestivamente reso pubblico mediante avviso esposto all'albo comunale, inoltrato alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, ed ai quotidiani locali.
6. La soppressione di mercati esistenti può essere disposta con motivato provvedimento del Consiglio comunale, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta per assenza superiore ad un anno e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.
7. Il Sindaco può sopprimere il mercato per una sola giornata su richiesta della maggioranza degli operatori o per motivi contingenti di interesse pubblico.

Capo III - Assegnazione dei posteggi nei mercati

Articolo 11

Assegnazione dei posteggi nei mercati

1. L'assegnazione stabile di posteggio per i mercati periodici e saltuari avviene mediante rilascio di autorizzazione, contestualmente al provvedimento di concessione dell'area di durata decennale e viene rinnovata su richiesta dell'interessato, qualora non vengano a mancare i presupposti che ne hanno consentito l'assegnazione. Sei mesi prima della scadenza di ciascuna concessione decennale, l'Amministrazione comunale provvede ad informare il titolare di posteggio in ordine alla scadenza del termine e ad invitare lo stesso ad inoltrare eventuale richiesta di rinnovo.
2. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, salvo che si tratti di società di persone cui siano state conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
3. I posteggi sono assegnati dal responsabile del Servizio competente, su domanda presentata dai soggetti di cui all'articolo 5.
4. E' autorizzata la continuazione nel mercato da parte dell'operatore subentrante così come previsto dall'art. 20 del Regolamento di esecuzione.
5. E' fatto obbligo all'operatore di comunicare eventuali variazioni anagrafiche, entro 30 giorni da verificarsi delle stesse.

Articolo 12

Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati

1. L'assegnazione di posteggi che si rendano disponibili in via permanente in uno dei mercati esistenti per effetto della rinuncia dei titolari, della revoca di posteggi da parte del Comune o dell'aggiunta di nuovi posteggi a seguito dell'ampliamento dei mercati stessi viene disposta, nel rispetto delle tipologie di posteggio stabilite, tenendo conto del seguente ordine di priorità:
 - a) titolari di concessione di posteggio all'interno del medesimo mercato che abbiano presentato richiesta scritta di spostamento del proprio posteggio, tenuto conto dell'anzianità di rilascio della concessione e dell'anzianità di esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;
 - b) operatori non titolari di posteggio inclusi nella specifica graduatoria del mercato, formulata secondo i criteri di cui all'articolo 15.

Articolo 13

Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. Per ogni mercato presente sul territorio viene compilata una graduatoria per l'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare della relativa concessione nel giorno di svolgimento del mercato. Detta graduatoria è aggiornata ogni 4 mesi.
2. La graduatoria viene formulata attribuendo 0,3 punti per ogni presenza alle operazioni di assegnazione dei posteggi nell'intervallo temporale stabilito per lo svolgimento delle operazioni di spunta, in relazione ai singoli mercati, dagli allegati al presente regolamento.
3. Non è assegnato alcun punteggio agli operatori presenti che non usufruiscono del posteggio assegnato.
4. Nel caso in cui i posteggi che si rendono disponibili non siano in alcun modo richiesti in assegnazione, gli stessi possono essere concessi, seguendo l'ordine generale della graduatoria, agli operatori che trattano un'altra tipologia merceologica.

Articolo 14

Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati temporanei

1. L'assegnazione di posteggi nei mercati temporanei avviene in base all'ordine temporale di presentazione delle richieste di partecipazione, con riferimento alla tipologia di posteggio.
2. Nel caso in cui i posteggi disponibili eccedano il numero di domande relative alla trattazione del relativo prodotto, la priorità è stabilita sulla base della tipologia dei prodotti trattati.

Articolo 15

Modalità di gestione delle graduatorie

1. Gli operatori interessati a partecipare ad un mercato devono presentare preventiva richiesta scritta di inserimento nella graduatoria del mercato prescelto, indicando gli

estremi dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche posseduta o allegandone copia.

2. I titolari di autorizzazione per il mercato saltuario devono presentare ogni anno al Comune conferma scritta dell'intenzione di partecipare al mercato. La conferma deve pervenire all'ufficio comunale competente nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio di ogni anno.
3. Il mancato o ritardato invio della conferma comportano l'esclusione della possibilità di partecipare al mercato per l'anno corrente e la revoca della autorizzazione per la residua durata della stessa. La revoca non avrà luogo qualora la mancata partecipazione non sia imputabile al concessionario del posteggio.

Articolo 16

Sospensione o revoca dei posteggi

1. La sospensione o la revoca del posteggio possono essere disposte dal responsabile del Servizio competente per i motivi previsti dalla legge provinciale e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. La concessione del posteggio può inoltre essere sospesa o revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso all'interessato viene assegnato per il periodo della sospensione oppure in luogo di quello revocato, un altro posteggio di dimensioni non inferiori a quello precedentemente concesso, ove possibile all'interno del mercato, oppure in altro luogo idoneo individuato dall'amministrazione comunale e localizzato ove possibile in conformità delle scelte dell'operatore.

CAPO IV - Posteggi isolati

Articolo 17

Individuazione posteggi isolati

1. Sul territorio comunale non sono previsti posteggi isolati.

Articolo 18

Individuazione posteggi isolati temporanei.

1. L'istituzione di posteggi isolati temporanei, in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente o in collegamento con manifestazioni straordinarie, è disposta dal Sindaco con apposito provvedimento, in cui vengono sempre specificati l'area e la tipologia dei posteggi ammessi.

Articolo 19

Criteri di assegnazione posteggi isolati

1. L'assegnazione dei posteggi isolati previsti dall'articolo 20 avviene con i criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati dal precedente articolo 14, salvo i seguenti casi:
 - a) vengano localizzati su aree di proprietà privata trasferite a titolo gratuito nella temporanea disponibilità comunale mediante apposita convenzione; in questo caso i proprietari delle aree hanno titolo all'assegnazione del posteggio sull'area in questione;

- b) costruzione da parte di privati, a proprie spese, di chioschi e/o strutture fissate stabilmente sul suolo pubblico dato in concessione dal comune in relazione al posteggio istituito.

Capo V - Commercio itinerante

Art. 20

Modalità di esercizio - Aree vietate.

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area, purchè non arrechi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.
Si svolge di norma mediante l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo.
Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno 500 metri e non possono avere singolarmente una durata superiore ad un'ora.
2. Il commercio in forma itinerante è vietato, nei giorni di svolgimento dei mercati, nelle vie occupate dagli stessi ed individuate nelle planimetrie allegate .

E' inoltre vietato nelle seguenti zone:

Artico 21

Orario

1. Lo svolgimento del commercio in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è consentito durante la fascia oraria e nei periodi stabiliti per la generalità degli esercizi commerciali, compreso il rispetto delle chiusure domenicali e festive del corrispondente settore merceologico.

CAPO VI - Disciplina del mercato

Articolo 22

Servizio di Pulizia del mercato

1. Alla chiusura del mercato, gli operatori devono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori o negli spazi indicati. Sulle pavimentazioni pregiate (tipo porfido o materiali similari) è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo in materiale impermeabile, idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi.

Articolo 23

Vendita di sostanze alimentari

1. I requisiti igienico sanitari per le attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, sono definiti dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002.

Articolo 24
Esposizione dei prezzi

1. In conformità all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti, ovunque collocate, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Articolo 25
Sanzioni

1. Gli organi di vigilanza perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 20 della Legge e degli articoli 21 e 33 del Regolamento, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.

Articolo 26
Validità delle autorizzazioni e delle graduatorie vigenti

1. Tutte le concessioni rilasciate per i posteggi previsti nei mercati comunali mantengono la loro validità.
2. E' altresì confermata la validità delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 27
Richiami normativi

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4, del relativo regolamento di esecuzione e degli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche approvati dalla Giunta Provinciale di Trento.

Articolo 28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della ripubblicazione all'albo comunale disposta per 15 giorni.

APPENDICE : Norme sui procedimenti.

- 1) Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della Legge e le comunicazioni di cui all'art. 20 2° comma del Regolamento sono redatte sui modelli Mod. Com. 7, da utilizzare per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, e Mod. Com. 9, riguardante il commercio su aree pubbliche mediante posteggio, come da deliberazione della Giunta Provinciale N. 662 dd. 23.3.2001 e ss.mm. ed ii.

- 2) Le domande per il rilascio di autorizzazioni relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15, 2° e 3° comma della Legge sono esaminate entro 60 giorni dalla presentazione.
- 3) Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti può iniziare l'attività immediatamente dopo la presentazione della comunicazione. Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa il responsabile del procedimento effettua la verifica in ordine alla completezza dei dati riportati, alla dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente provvedendo, nel caso di incompletezza dei dati o di insussistenza dei requisiti dichiarati, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla L.P. 30 novembre 1992 N. 23 compreso l'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività illegittimamente svolta.
- 4) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà contestuali alle domande ed alle comunicazioni di cui al punto 1) sono sottoposte a successivi controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445.
- 5) Ad ogni posteggio corrisponde un' autorizzazione prevista dall'art. 14 , comma 1, lettera a) e relativa concessione.
- 6) Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche concernente la vendita di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della certificazione relativa all'eventuale automezzo e relative attrezzature, conformi a quanto previsto dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Sanità e ad agli altri eventuali obblighi previsti dalla Legge 30 aprile 1962, N. 283 e D.P.R. 26.3.1980, N. 327 nonché alla delibera della Giunta Provinciale N. 1401 dd. 21.6.2002.
- 7) Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio al capo VII della Legge Provinciale 8 maggio 2000, N. 4, al capo V del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 18.12.2000 N. 32-50/l. ed agli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche approvati con delibera della Giunta Provinciale N. 3202 dd. 30 novembre 2001, nonché alla L.P. 30 novembre 1992 N. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).